Allegato "B" al Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2025

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

STATUTO

DELL'ENTE OSPEDALIERO

OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 19 settembre 2025

INDICE

Preambolo

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Principio di salvaguardia

Art. 3 – Organi dell'Ente ospedaliero

Art. 4 – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 5 – Modalità di elezione e sostituzione dei Consiglieri

Art. 6 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 – Il Presidente

Art. 8 – Il Vice Presidente

Art. 9 – Il Direttore generale

Art. 10 – I Dirigenti

Art. 11 – Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei Dirigenti

Art. 12 – Collegio sindacale

Art. 13 – Consiglio dei sanitari e Collegio di direzione

Art. 14 – Patrimonio e contabilità dell'Ente ospedaliero

Art. 15 – Assistenza religiosa

Art. 16 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

L'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera", sorto per volontà della Duchessa di Galliera sua Fondatrice per "assistere i poveri infermi" e dalla stessa posto sotto l'alta sovrintendenza dell'Arcivescovo pro-tempore di Genova, si trova per ciò stesso chiamato a garantire una cura e un'attenzione particolari nei confronti della persona malata o inferma.

Per attuare una tale volontà l'Ente intende assicurare agli infermi la migliore assistenza sanitaria, servendosi dei progressi della scienza e delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, nel pieno rispetto dell'inviolabile dignità di ogni persona, nella difesa e promozione dei suoi diritti e responsabilità, a cominciare da quelli riguardanti la vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale.

L'Ente inoltre intende rifiutare quanto oggettivamente può ledere tale dignità, indipendentemente da ogni distinzione di sesso, censo, etnia, nazionalità, credo religioso.

L'Ente infine intende impegnarsi nella cura e nell'attenzione della persona colpita dalla malattia ispirandosi al comune senso di condivisione e di solidarietà e ai principi evangelici dell'uomo come immagine di Dio e della carità cristiana.

Art. 1

(Costituzione)

1. L'Opera Pia Ospedaliera fondata dalla Duchessa di Galliera, Marchesa Maria Brignole Sale, vedova del Marchese Raffaele De Ferrari Duca di Galliera, con gli Atti 22 dicembre 1877, rogato Borsotto e 31 marzo 1885 rogato Ghersi, sotto il titolo "Opera Pia De Ferrari Brignole Sale", e costituita in Ente Morale coi R.R. Decreti 4 dicembre 1879 e 18 febbraio 1886, fu dapprima trasformata in Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza ai sensi

della legge 6972/1890, quindi fu dichiarata Ente ospedaliero pubblico ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 3 della legge 12.2.1968, n.132, con D.P.R. 26 febbraio 1969, n.392. In ultimo, l'Ente ospedaliero è stato riconosciuto come soggetto erogatore pubblico, avente natura pubblica ai sensi della legge regionale 7.12.2006 n.41, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11.7.2025 n.9.

2. L'Ente ospedaliero - che ha sede legale in Genova, Mura delle Cappuccine n.14 - ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto dallo Statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al controllo della Giunta regionale della Liguria ai sensi dell'art.9, comma e bis), della legge regionale 7.12.2006 n.41.
3. Ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del D.lgs 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii. e del conseguente D.P.C.M. 14.07.1995, l'Ente ospedaliero è stato riconosciuto Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione.
4. Ferme restando le disposizioni del presente Statuto a garanzia della propria autonomia, l'organizzazione dell'Ente ospedaliero è informata al principio generale, valido per tutte le Pubbliche Amministrazioni, della separazione dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti al Consiglio di Amministrazione e di quelli di gestione attribuiti al Direttore Generale.

Art. 2

(Principio di salvaguardia)

1. L'Ente ospedaliero si intende in perpetuo fondato sul principio di autonomia stabilito dalla Fondatrice nell'Atto 31 marzo 1885 di costituzione definitiva dell'Opera Pia, di cui al precedente art. 1 - come riconosciuto dall'art.41, comma 2, della legge 23.12.1978 n.833, dall'art.4, comma 12, D.lgs 30.12.1992 n.502 ss.mm.ii. e dalla normativa regionale vigente -

alle condizioni in esso scritte e con le riserve apposte per quanto concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione ed il suo funzionamento, giusta la legge 12.2.1968, n.132 e successive disposizioni nazionali e regionali.

Art. 3

(Organi dell'Ente ospedaliero)

1. Sono organi dell'Ente ospedaliero:

 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Direttore generale
 - il Collegio sindacale.

Art. 4

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero, che costituisce espressione degli interessi originari, gode dell'autonomia dei poteri a sensi dell'art.9, comma 9, della legge 12.02.1968 n.132 e la sua composizione rispetta lo Statuto e le Tavole di Fondazione.
2. Compongono il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero:
 a) l'Arcivescovo *pro tempore* di Genova;
 b) un rappresentante del Comune di Genova;
 c) il Priore *pro tempore* del Magistrato di Misericordia in Genova;
 d) sei Consiglieri elettivi a tempo, da nominarsi conformemente alle disposizioni di cui all'art.5.

3. Durante la vacanza della sede arcivescovile è componente del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Arcivescovo, l'Autorità ecclesiastica che ne fa le veci.
4. Il rappresentante del Comune di Genova deve rivestire la qualifica di assessore o consigliere comunale ed è nominato dall'Autorità comunale competente secondo le norme vigenti al momento della designazione. Egli rimane in carica fino alla designazione del successore, quantunque sia cessata dalla carica l'Autorità che l'ha designato.
5. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, con voto consultivo. In caso di assenza o impedimento dei predetti dirigenti partecipano alle adunanze coloro che ne fanno le veci.
6. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione i componenti del Collegio sindacale dell'Ente ospedaliero.

Art. 5

(Modalità di elezione e sostituzione dei Consiglieri)

1. La nomina dei Consiglieri elettivi spetta al Consiglio di Amministrazione per modo che i membri restanti in ufficio eleggono il membro scadente o mancante.
2. Dei sei Consiglieri elettivi dovrà uscire dall'ufficio uno per ciascun anno e per anzianità di nomina; ciascun membro elettivo durerà in carica sei anni.
3. In caso di morte, dimissione o mancanza per altre cause, di qualche Consigliere prima che finisca il tempo del suo Ufficio, sarà nominato un altro Consigliere che starà in carica soltanto quel tempo per cui avrebbe ancora dovuto rimanervi il Consigliere cessato. I Consiglieri cessanti sono sempre rieleggibili.
4. Qualora i componenti del Consiglio, compresi quelli indicati all'art. 4, commi 1, lettere a),

b) e c), si riducessero, per qualsiasi causa, ad un numero inferiore a cinque, la nomina dei Consiglieri elettivi mancanti a questo numero, sarà effettuata da un collegio comprendente l'Arcivescovo di Genova, il Sindaco di Genova, il Presidente della Corte d'Appello di Genova o quelle autorità che, in caso di vacanza d'ufficio, ne facessero le veci oppure, nell'avvenire, tenessero luogo delle tre nominate. Una volta che sia raggiunto il numero minimo di cinque, il Consiglio di Amministrazione eleggerà gli altri componenti elettivi mancanti.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione decade automaticamente dal mandato. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni personalmente.
7. In deroga a quanto stabilito nel comma 5, il Priore del Magistrato di Misericordia può farsi rappresentare da un membro dello stesso Magistrato.

Art. 6

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti:
 a) modifiche dello Statuto, adozione dell'Atto di Autonomia Regolamentare, adozione dei regolamenti afferenti le materie di competenza del Consiglio stesso e degli organi e organismi dell'Ente ospedaliero, nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione;

b) proposta alla Giunta regionale per la nomina del Direttore generale dell'Ente ospedaliero, ai sensi dell'art.19, comma 1 quater, della legge regionale 7.12.2006 n.41 e ss.mm.ii.;
c) approvazione delle modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente, su proposta del Direttore generale;
d) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, in coerenza con la programmazione sanitaria e relativi obiettivi stabiliti da Regione Liguria;
e) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione in rapporto agli obiettivi ed ai programmi definiti;
f) approvazione dei bilanci consuntivi di esercizio;
g) nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, su proposta del Direttore generale;
h) approvazione di progetti generali di restauro, ampliamento e ristrutturazione del nosocomio;
i) accettazione e/o rinuncia di donazioni eredità e legati;
l) costituzione di diritti reali;
m) alienazione di beni immobili e reinvestimenti dei relativi proventi;
n) deliberazioni concernenti le liti attive e passive e relative transazioni limitatamente agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
o) ratifica delle ordinanze d'urgenza del Vice Presidente;
p) adozione di strumenti e metodologie ai fini della verifica generale della qualità dei servizi e delle prestazioni nonché della gestione economica delle risorse;
q) verifica del conseguimento, da parte del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, degli obiettivi prefissati;
r) proposta alla Giunta regionale di stipula di convenzioni per sperimentazioni gestionali da

autorizzarsi ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 30.12.1992 n.502 e dell'art.13, comma 2, della legge regionale 8.2.1995 n.10;

s) approvazione della partecipazione dell'Ente ad associazioni, consorzi e altre forme di aggregazione volontaria riconosciute dalla vigente normativa;

t) approvazione della partecipazione dell'Ente a modelli organizzativi interaziendali, fatte salve le competenze regionali in materia;

u) nomina, su proposta del Direttore generale, dei membri del Comitato scientifico e del Coordinatore scientifico;

v) determinazione degli emolumenti del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione adotta, altresì, ogni altro atto espressamente previsto dalla normativa nazionale o regionale tempo per tempo vigente; delibera inoltre su ogni altra materia di rilevanza per la vita dell'Ente, su proposta del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di cinque componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Non può partecipare alla seduta del Consiglio, e limitatamente alla pratica nella quale ha interesse, il Consigliere che si trova nelle situazioni di conflitto previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Le votazioni si fanno per appello nominale. Si procede a votazione segreta quando si tratti di questioni concernenti persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dai Componenti presenti.
7. Le modalità di comunicazione dell'ordine del giorno, e quelle di formazione e pubblicità dei processi verbali sono stabilite in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento si applicano le pertinenti disposizioni dello Statuto organico del 27 giugno

1896 e successive modificazioni.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive.
9. E' ammessa la partecipazione alle sedute del Consiglio in modalità a distanza, disciplinata da apposito regolamento.

Art. 7

(Il Presidente)

1. La presidenza dell'Ente ospedaliero spetta di diritto all'Arcivescovo di Genova.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Egli ha l'alta sovraintendenza dell'Ente, così che le attività dell'Ente si svolgano in coerenza con le finalità enunciate nel preambolo. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere delegata dal Presidente al Vice Presidente.
3. Qualora non possa partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, l'Arcivescovo-Presidente può farsi rappresentare da un Canonico della Metropolitana, resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 8, commi 4 e 6.

Art. 8

(Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i sei componenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), dura in carica cinque anni e può essere confermato, sempre che conservi l'ufficio di Consigliere.
2. L'elezione del Vice Presidente ha luogo entro il mese precedente la scadenza del quinquennio. In caso di cessazione anticipata, l'elezione ha luogo entro un mese

dall'intervenuta vacanza dall'ufficio.

3. Il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente per gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni indicate ai commi 4 e 5.
4. Il Vice Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed anche se questi sia rappresentato da un Canonico della Metropolitana, ai sensi dell'art.7, comma 3.
5. Il Vice Presidente coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione con quella del Direttore generale; adotta, in via d'urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del medesimo nella prima seduta successiva; svolge eventuali altre funzioni a lui attribuite dal presente Statuto e da regolamenti dell'Ente.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere elettivo più anziano di nomina e, in caso di nomine contemporanee, quello designato dell'Arcivescovo-Presidente all'inizio di ogni anno.

Art. 9

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero, ai sensi dell'art.19, comma 1 quater, della legge regionale 7.12.2006 n.41, fra persone in possesso, al momento della nomina, dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, per la corrispondente figura professionale delle aziende sanitarie. L'incarico ha durata di cinque anni ed è rinnovabile secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale tempo per tempo vigente.

2. Il Direttore generale provvede alla gestione dell'Ente in conformità alla programmazione e agli indirizzi regionali, nonché alle linee programmatiche ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle competenze a lui attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti; egli assiste il Presidente e il Vice Presidente nell'adempimento dei compiti ad essi spettanti; adotta i provvedimenti di competenza della gestione e accetta le liberalità a favore dell'Ente, in denaro o relative a beni mobili.
3. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Ente per gli atti e le competenze allo stesso attribuiti ed è solidalmente responsabile, a sensi di legge, con gli amministratori per gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, tranne quando abbia fatto constare a verbale il proprio motivato dissenso.
4. Spettano altresì al Direttore generale le funzioni amministrative che non siano attribuite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente ed ai dirigenti.
5. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti talune competenze a lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore generale attribuisce ai dirigenti le funzioni di competenza anche mediante l'individuazione delle unità organizzative a cui essi vengono preposti.
7. Il Direttore generale designa un proprio sostituto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tra il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario.

Art. 10

(I dirigenti)

1. I dirigenti rispondono al Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni loro conferite, in

rapporto al perseguimento degli obiettivi loro assegnati.

2. Si applicano ai dirigenti le norme statali e regionali relative allo stato giuridico dei dipendenti di pari qualifica in servizio presso le aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 11

(Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei Dirigenti)

1. Salvo quanto disposto dal presente Statuto, lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore generale e degli altri dirigenti sono disciplinati conformemente alla normativa vigente per le corrispondenti figure delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 12

(Collegio sindacale)

1. Presso l'Ente ospedaliero opera un Collegio sindacale la cui composizione e competenze sono stabilite dal D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Art. 13

(Consiglio dei sanitari e Collegio di direzione)

1. Presso l'Ente ospedaliero operano un Consiglio dei sanitari ed un Collegio di direzione la composizione e le competenze dei quali sono stabilite dal D.lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Art. 14

(Patrimonio e contabilità dell'Ente ospedaliero)

1. Il patrimonio dell'Ente ospedaliero è costituito dai beni immobili, impianti, attrezzature, mobili e arredi risultanti dai relativi registri inventariali.
2. I beni appartenenti all'Ente sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e disponibili. I beni che l'Ente utilizza per le proprie attività istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge ai sensi dell'art.828, comma 2, del codice civile e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dagli atti fondativi dell'Ente ospedaliero.
3. Per quanto concerne la tenuta registri inventariali, si applica la disciplina nazionale e regionale vigente per le aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si applica, in particolare, all'Ente ospedaliero, la normativa di cui all'art.5 del D.Lgs 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii. e al titolo II, capi I e II, della legge regionale 8.2.1995 n.10 e ss.mm.ii. Si applicano, inoltre, all'Ente ospedaliero le disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge regionale 24.12.2010 n.22 e ss.mm.ii.
4. La disciplina relativa alle scritture contabili dell'Ente ospedaliero e della relativa contabilità è adottata con rinvio a quella vigente per le aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare trova applicazione il D.lgs 23.06.2011 n.118 e ss.mm.ii.. Trova altresì applicazione la normativa regionale in materia.

Art. 15

(Assistenza religiosa)

1. L'assistenza religiosa ai ricoverati di religione cattolica è garantita mediante convenzione da stipularsi con l'Ordinario diocesano; l'assistenza religiosa ai ricoverati di altre religioni sarà

svolta sulla base della normativa statale e/o regionale che regola il riconoscimento ufficiale delle medesime, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di culto.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello di conclusione dell'esercizio di controllo dello stesso da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera e bis), della legge 7.12.2006 n.41 e ss.mm.ii.